



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

*Conseguito  
nelle sedute  
del 18  
2001*



PARERE SULLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE  
DISPOSIZIONI PER IL RAFFORZAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ  
DEL SETTORE AGROALIMENTARE

*Punto 19) elenco A – Odg Conferenza Stato-Regioni*

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole sul disegno di legge in oggetto condizionato all'accoglimento delle seguenti proposte di modifica:

- all'articolo 3, comma 5, dopo le parole "aziende agricole" inserire le parole "o gestiti in connessione con aziende agricole";
- all'articolo 3, comma 2 sopprimere il riferimento ai biocarburanti liquidi contenuto nella lettera c) e conseguentemente sopprimere le parole "esclusi i biocarburanti liquidi" contenute nella lettera a) [*emendamento riformulato in sede di Comitato Agricoltura dell'11 dicembre scorso*];
- prevedere l'incentivazione di produzione di energia soltanto attraverso lo sfruttamento dell'eolico, del solare, del geotermico, dell'idraulica e delle biomasse di origine agricola e forestale nei termini di cui alla tabella 3;
- ripristino del riferimento alla filiera corta attraverso la soppressione del comma 4 dell'articolo 3; soppressione dell'equiparazione tariffaria delle biomasse ai rifiuti solidi urbani.

La Conferenza chiede altresì al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di voler sostenere nel corso dell'iter parlamentare del provvedimento le seguenti proposte di modifiche del decreto legislativo 227/2001:

**- all'articolo 5 aggiungere i seguenti ulteriori commi:**

**- Comma 3**

All'articolo 2 del Decreto legislativo 18 Maggio 2001 n. 227 il comma 4 è così sostituito:

*"4. La definizione di cui al comma 2 o, in assenza di essa, la definizione di cui al comma 6, si applica ai fini dell'individuazione dei*

*territori coperti da boschi di cui all'articolo 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.”;*

**- Comma 4**

L'articolo 3 del Decreto legislativo 18 Maggio 2001 n. 227 è così sostituito:

*“Art. 3. (Programmazione forestale)”*

*1. In considerazione delle linee guida di programmazione forestale emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle indicazioni fornite ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, le regioni definiscono le linee di tutela, conservazione, valorizzazione e sviluppo del settore forestale nel territorio di loro competenza attraverso la redazione e la revisione dei propri Piani o Programmi forestali Regionali, coerentemente anche agli indirizzi strategici nazionali definiti nel Programma quadro per il settore forestale, di cui all'articolo , 1 comma 1082, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”;*

*2. Le regioni promuovono la pianificazione forestale a livello aziendale e territoriale delle proprietà pubbliche e private, per la gestione sostenibile del bosco, definiscono la tipologia, gli obiettivi, le modalità di elaborazione, il controllo dell'applicazione e il riesame periodico dei piani di gestione o di strumenti equivalenti.*

**- Comma 5**

All'articolo 4 del Decreto legislativo 18 Maggio 2001 n. 227 sono apportate le seguenti modificazioni:

*1. Al comma 2, le parole: “, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalle regioni in conformità all'articolo 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490”, sono sostituite dalle seguenti: “.È fatto salvo quanto disciplinato o autorizzato dalle regioni in conformità all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;*

*2. Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. Il comma 2 si applica anche ai boschi soggetti agli articoli 54 e 91 del regio decreto legge del 1923, n. 3267, ove non diversamente disposto dalla legislazione regionale.”;*

*3. Al comma 5, il secondo periodo è così sostituito: “Ove non diversamente previsto dalla legislazione regionale, tali aree devono possibilmente ricadere all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stata autorizzata la trasformazione del bosco.”*

**- Comma 6**

All'articolo 5 del Decreto legislativo 18 Maggio 2001 n. 227 sono apportate le seguenti modificazioni:



Il comma 1 è così sostituito: *“1. Le regioni dettano norme ai sensi dell’articolo 44 della Costituzione affinché venga garantito il recupero dei boschi qualora sussistano gravi processi di degrado o vi siano motivi di pubblica incolumità, prevedendo anche idonee forme di sostituzione nella gestione del bosco.”*.

**- Comma 7**

All’articolo 6 del Decreto legislativo 18 Maggio 2001 n. 227 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al comma 2, le parole *“di assestamento”*, sono sostituite dalle seguenti: *“di gestione forestale o strumenti equivalenti”*, e sono soppresse le parole: *“di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b)”*;
2. Al comma 4, le parole: *“di cui all’articolo 152, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490”*, sono sostituite dalle seguenti: *“di cui all’articolo 149, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni”*;

**- Comma 8**

all’articolo 7 del Decreto legislativo 18 Maggio 2001 n. 227 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al comma 1, dopo le parole *“opere e servizi in ambito forestale”* sono aggiunte le seguenti parole: *“anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 40 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, “;*
2. Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: *“2-bis. Le regioni possono prevedere forme di incentivazione per le attività selvicolturali nell’ambito della gestione forestale sostenibile.”*

Roma, 18 dicembre 2008

